D.g.r. 30 giugno 2022 - n. XI/6586
L.r. 31/2008 art. 55 c. 4, interventi di forestazione urbana. stanziamento fondi per l'apertura di un bando a favore di comuni e altri enti pubblici e approvazione dei criteri di selezione

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:
  - l'art. 34 c. 2, che dispone che la Regione eserciti le funzioni amministrative inerenti all'erogazione di contributi per il settore forestale nel territorio esterno alle Comunità montane e alla Provincia di Sondrio;
  - l'art. 43, che prevede che, in attuazione della normativa nazionale, in caso di autorizzazione alla trasformazione di un bosco, il destinatario dell'autorizzazione stessa debba effettuare interventi compensativi, anche versando il costo corrispondente degli interventi in parola all'Ente forestale di competenza, ossia a Regione Lombardia nel caso in cui la trasformazione sia autorizzata nei 52.475 ettari di boschi esterni alla Provincia di Sondrio, alle Comunità montane, ai parchi naturali e regionali e alle riserve regionali;
- l'art. 55 comma 4 «Progetto grandi foreste», che prevede il sostegno di progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati, finalizzati alla rinaturalizzazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti in coerenza con le finalità della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle missioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), di mitigazione climatica e acustica;
- la l.r. 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis che, al c.1, stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la decisione della Commissione Europea n. C(2015)9692 del 6 gennaio 2016 aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.41321 (2015/N) «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità» e in particolare il punto 8 lett. b);
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede tra i risultati attesi nell'Area Territoriale – «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» il TERR.0905.210 Sostegno ai comuni per l'implementazione e l'ottimizzazione di ecosistemi urbani e spazi verdi in città»;

Richiamato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), il cui aggiornamento è stato approvato con d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018 e in particolare la misura AV-1n – Stoccaggio del carbonio nel bosco alla cui attuazione il presente provvedimento concorre;

Richiamata altresi' la d.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5706 Piano Lombardia l.r. 9/2020 – Connessioni ecologiche, rinaturalizzazione e azioni di tutela della biodiversità – Criteri e modalità per il finanziamento di interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, analoghi a quelli del presente provvedimento, anche se attraverso il coinvolgimento del settore privato;

Vista altresi' la d.g.r. VIII/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi», come modificata e integrata dalle d.g.r. VIII/2024/2006, VIII/3002/2006, IX/2848/2011 e X/6090/2016, che dettaglia gli interventi compensativi realizzabili sul territorio lombardo, in applicazione dell'art. 43 della l.r. 31/2008 e che prevede in particolare:

- che nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, di regola coincidente con la pianura, gli interventi compensativi avvengano prioritariamente attraverso la creazione di nuovi boschi;
- che gli interventi compensativi siano eseguiti fuori dal Tessuto Urbano Consolidato di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005 (Legge del Governo del Territorio);

Richiamato il d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) che, all'art. 8 (Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative) prevede che le compensazioni possano essere realizzate con opere e servizi di:

a) «miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano»
b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità;

Considerato che i territori di pianura e collina al di fuori delle Comunità Montane sono caratterizzati da bassa boscosità fortemente urbanizzate e intensamente coltivate e che pertanto è opportuno valutare la creazione di aree forestali in ambito periurbano, con funzioni esclusivamente ricreative, paesaggistiche e di mitigazione delle alterazioni dell'ecosistema;

Preso atto che la Struttura Sviluppo delle politiche forestali ha raccolto le esigenze di diversi Enti pubblici e Associazioni ambientaliste di sviluppare iniziative volte ad incrementare, anche col supporto regionale, la forestazione nelle aree periurbane;

Valutato da parte del Dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche forestali che:

- gli interventi di forestazione periurbana possono essere promossi attraverso l'avvio delle procedure di cui all'articolo 55 comma 4 della l.r. 31/2008, rivolte esclusivamente a soggetti di natura pubblica, e finanziati mediante l'avvalimento delle monetizzazioni delle opere compensative per la trasformazione del bosco, versate a Regione Lombardia dai destinatari delle relative autorizzazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 43 della l.r. 31/2008;
- i contributi di cui al punto precedente non rilevano ai fini dell'applicazione della normativa europea degli aiuti di Stato in quanto si ritiene possano essere inquadrati in analogia a quanto previsto nella decisione 6 gennaio 2016 C(2015) 9692 final, nella quale è stabilito che non costituisca aiuto il sostegno rivolto a persone giuridiche di diritto pubblico proprietarie di terreni che operano nella loro funzione istituzionale con obiettivi non economici e, che garantiscano la fruizione e la libera accessibilità al pubblico alle aree interessate dagli interventi senza ricavo di alcun reddito dalla gestione degli interventi e che presentino autocertificazione con la quale si attesti che non eserciteranno alcuna attività economica derivante dal materiale legnoso eventualmente prodotto dagli interventi finanziati;

Vista la l.r. 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di Previsione 2022-2024»;

Ritenuto, pertanto, necessario, stabilire quanto segue:

- apertura di un bando riguardante:
  a) interventi di forestazione periurbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati, finalizzati alla ricreazione, alla rinaturalizzazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti;
  b) interventi di sistemi verdi lineari a supporto della mobilità ciclabile;
- i finanziamenti potranno essere erogati solo su terreni di proprietà pubblica o di acquisizione pubblica, per interventi a beneficio esclusivo della collettività;
- i finanziamenti potranno essere erogati solo a condizione che il beneficiario garantisca la libera accessibilità e fruibilità e che autocertifichi che l'intervento non è legato ad alcuna attività economica;
- il suddetto bando è destinato ai seguenti beneficiari:
  a) comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
  b) unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti
  c) limitatamente agli interventi di cui alla sopra citata lettera b) (interventi lineari a supporto della mobilità ciclabile): enti gestori di parchi e di riserve regionali, consorzi di bonifica, province e città metropolitana;
- il contributo è pari al 100% delle spese ammissibili;
- il bando in esame può finanziare interventi nel territorio di competenza diretta di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008, ossia nel territorio esterno alla Provincia di Sondrio ed esterno alle Comunità montane;
- le risorse disponibili per le finalità di cui al punto preceden-

te, sono pari a euro 3.000.000,00 e troveranno copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14186 «Contributi alle amministrazioni locali per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione in materia forestale», ad avvenuta approvazione di reiscrizione dell'avanzo vincolato 2021 sul capitolo 16.01.203.13411 e a seguito di variazione compensativa bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022;

Ritenuto, inoltre, di:

- approvare i criteri di selezione riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione della graduatoria delle domande che saranno presentate a seguito del bando di forestazione urbana ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 31/2008;
- demandare al dirigente competente l'approvazione del relativo bando di finanziamento e i necessari provvedimenti conseguenti;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di aprire un bando riguardante:
   a) interventi di forestazione periurbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati, finalizzati alla ricreazione, alla rinaturalizzazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti;
   b) interventi di sistemi verdi lineari a supporto della mobilità ciclabile;

2. di stabilire che il suddetto bando è destinato ai seguenti beneficiari:

a) comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti;

c) limitatamente agli interventi di cui al punto 1) lettera b (interventi lineari): enti gestori di parchi e di riserve regionali, consorzi di bonifica, province e città metropolitana;

3. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento sono finalizzati alla realizzazione, nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di interventi che rientrano nell'esercizio della potestà pubblica;

4. di stabilire che:

- i finanziamenti potranno essere erogati solo su terreni di proprietà pubblica o di acquisizione pubblica, per interventi a beneficio esclusivo della collettività;
- i finanziamenti potranno essere erogati solo a condizione che il beneficiario garantisca la libera accessibilità e fruibilità e che autocertifichi che l'intervento non è legato ad alcuna attività economica;
- il contributo sarà pari al 100% delle spese ammissibili;
- il bando di cui al punto 1) potrà finanziare interventi nel territorio di competenza diretta di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 della l.r. 31/2008, ossia nel territorio esterno alla Provincia di Sondrio ed esterno alle Comunità montane;
- le risorse disponibili per le finalità del bando, sono pari a euro 3.000.000,00 e troveranno copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14186 «Contributi alle amministrazioni locali per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione in materia forestale», ad avvenuta approvazione di reiscrizione dell'avanzo vincolato 2021 sul capitolo 16.01.203.13411 e a seguito di variazione compensativa bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022;

5. di approvare i criteri di selezione riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione della graduatoria delle domande che saranno presentate a seguito del bando di forestazione periurbana attraverso l'avvio delle procedure di cui all'articolo 55 comma 4 della l.r. 31/2008;

6. di demandare al dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche forestali l'approvazione del relativo bando di finanziamento e i necessari provvedimenti conseguenti;

7. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE AL "BANDO PER LA FORESTAZIONE PERIURBANA E SISTEMI VERDI LINEARI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' CICLABILE"

Le domande di aiuto ammissibili saranno ordinate in un'unica graduatoria, in ordine decrescente di punteggio assegnato.

A parità di punteggio, viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il maggior punteggio di priorità stabilito dal parametro "caratteristiche di intervento", poi dal parametro "ubicazione dell'intervento", quindi dal parametro "pianificazione di settore" e così via nell'ordine della tabella sottostante.

I punteggi massimi attribuibili a una domanda sono riportati nella tabella seguente e dettagliati nei paragrafi successivi.

Azione	Caratteristiche dell'intervento	Ubicazione dell'intervento	Pianificazione di settore	Livello di progettazione	Cofinanzia-mento	Aree protette	Categoria di richiedente	Totale
1	30	20	15	15	10	5	5	**100**
2	35	20	10	15	10	5	5	**100**

I punteggi legati a ubicazione, pianificazione e ad aree protette sono attribuiti se almeno il 50% dell'area ammessa a contributo ricade nella fattispecie considerata.
Per tutti i criteri, il riferimento sono i dati pubblicati nel Geoportale della Lombardia alla data di apertura del bando, anche se gli stessi contenessero errori:

Criterio	**Fonte del dato**
Rete ecologica regionale	Geoportale della Lombardia: "Rete Ecologica Regionale (RER)"
Boschi esistenti	Geoportale della Lombardia: "Carta forestale (perimetro del bosco)"
Siti Natura 2000	Geoportale della Lombardia: "Aree protette"
Parco naturale, parco regionale, riserva, monumento naturale o PLIS	Geoportale della Lombardia: "Aree protette"
Piste ciclabili	Geoportale della Lombardia: "Rete Ciclabile Regionale"

1 Criteri di selezione per l'Azione 1 (Forestazione areale periurbana)

Caratteristiche dell'intervento: cumulabili, punteggio massimo 30	**Punti**
Presenza di contratti di coltivazione fra il beneficiario e uno o più vivaisti per la consegna di tutte le piantine necessarie in tempi compatibili con quelli del bando; il punteggio è assegnato a patto che tutti i vivaisti in esame siano: • iscritti nel registro ufficiale operatori professionali ai sensi del Reg UE 2016/2031; • in regola con il pagamento al servizio fitosanitario di Regione Lombardia della tariffa fitosanitaria annuale 2022; • abbiano presentato la dichiarazione annuale delle produzioni vivaistiche al servizio fitosanitario di Regione Lombardia alla data del 30 aprile 2022	15
Almeno il 25% della superficie di intervento è costituita da recupero di ex aree produttive o di discariche abusive o di superfici precedentemente asfaltate, cementificate o impermeabilizzate	10
Il progetto prevede la costituzione di bosco su almeno il 75% dell'area di intervento	5
Il progetto prevede la costituzione stagni o aree umide per la biodiversità	5
Altri interventi	0

Ubicazione dell'intervento: cumulabili, tranne 1 e 2 che sono alternativi, punteggio massimo 20	**Punti**
1) Intervento prevalente in adiacenza al tessuto urbano consolidato	10
2) Intervento prevalente in un raggio di 100 m dal tessuto urbano consolidato	5
3) Ampliamento di boschi esistenti	5
4) Intervento prevalente in un raggio di 100 m da piste ciclabili della rete ciclabile regionale	5

Allegato A

Pianificazione forestale e naturalistica: cumulabili, punteggio massimo 15	**Punti**
Rete ecologica regionale: corridoio regionale primario ad alta antropizzazione	10
Rete ecologica regionale: corridoio regionale primario a moderata o bassa antropizzazione	7
Rete ecologica regionale: gangli	5
Aree considerate prioritarie per l'imboschimento in base ai Piani di Indirizzo Forestale, purché cartografate nel PIF stesso	5
Altre aree	0

Livello di progettazione [1]	**Punti**
Progetto esecutivo, con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	0

Cofinanziamento (Massimo 10 punti)	**Punti**
Ogni 5% di cofinanziamento del totale del progetto da parte del richiedente	1

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	**Punti**
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zone Speciale di Conservazione, Zona di Protezione Speciale	5
Parco Regionale	4
Monumento naturale	3
Parco Locale di Interesse Sovraccomunale	2
Nessuna area	0

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	**Punti**
Comune capoluogo di provincia o città metropolitana	5
Altro comune o unione dei comuni con oltre 40.000 abitanti complessivi	3
Altro comune o unione dei comuni	1

[1] *Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.*

Allegato A

2 Criteri di selezione per l'Azione 2 (Fasce lineari a supporto della mobilità ciclabile)

Caratteristiche dell'intervento: cumulabili, punteggio massimo 35	**Punti**
Presenza di contratti di coltivazione fra il beneficiario e uno o più vivaisti per la consegna di tutte le piantine necessarie in tempi compatibili con quelli del bando; il punteggio è assegnato a patto che tutti i vivaisti siano: • iscritti nel registro ufficiale operatori professionali ai sensi del Reg UE 2016/2031; • in regola con il pagamento al servizio fitosanitario di Regione Lombardia della tariffa fitosanitaria annuale 2022; • abbiano presentato la dichiarazione annuale delle produzioni vivaistiche al servizio fitosanitario di Regione Lombardia alla data del 30 aprile 2022	15
Almeno il 25% della superficie di intervento è costituita da recupero di ex aree produttive o di discariche abusive o di superfici precedentemente asfaltate, cementificate o impermeabilizzate	10
Il progetto prevede la costituzione di bosco su almeno il 75% dell'area di intervento	5
Impianto di filari per meno del 25% della lunghezza lineare dell'intervento ossia con siepi boscate per almeno il 75% della lunghezza lineare dell'intervento	5
Altri interventi	0

Ubicazione dell'intervento: cumulabili, punteggio massimo 10	**Punti**
Collegamento fra due o più nuclei boscati esistenti di almeno 2 ettari l'uno	5
Prolungamento di sistemi verdi lineari realizzati con finanziamenti pubblici	5

Pianificazione ciclabile (1 e 2 cumulabili, massimo 20 punti)	**Punti**
1) Interventi lungo rete ciclabile:	
• Eurovelo	15
• Bicitalia	12
• regionale	10
2) Interventi lungo piste ciclabili che conducono o transitano per stazioni del trasporto pubblico regionale	5

Livello di progettazione [2]	**Punti**
Progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni rilasciate (così detto "cantierabile")	15
Progetto definitivo, senza tutte le autorizzazioni rilasciate	0

Cofinanziamento (Massimo 10 punti)	**Punti**
Ogni 5% di cofinanziamento del progetto complessivo da parte del richiedente	1

Aree protette e Siti Natura 2000 (una sola opzione, quella dell'area protetta maggiormente interessata o, a parità, la più favorevole)	**Punti**
Riserva naturale, statale o regionale, Parco naturale, Sito di Interesse Comunitario, Zone Speciale di Conservazione, Zona di Protezione Speciale	5
Parco Regionale	4
Monumento naturale	3
Parco Locale di Interesse Sovraccomunale	2
Nessuna area	0

Categoria di richiedente (Una sola opzione, la più favorevole)	**Punti**
Comune capoluogo di provincia o città metropolitana; Provincia	5
Ente parco, consorzio di bonifica	3
Comune o unione dei comuni	1

[2] *Si specifica che per "autorizzazioni" si intendono tutti i provvedimenti di pubbliche amministrazioni che devono essere rilasciati per iscritto, nonché permessi da parte di privati da rilasciarsi per iscritto (es. permessi di transito o di esecuzione di interventi sulle aree di proprietà). Non sono considerate "autorizzazioni" le "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" o le "Comunicazioni" che, avendo come scopo la mera informazione dell'immediato inizio dei lavori, devono essere presentate solo quando si avrà la certezza che gli stessi saranno eseguiti.*